

24/24

**Tribunale di Mantova****Ufficio procedure concorsuali**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Rel.

dott. Francesca Arrigoni Giudice

dott. Valeria Monti Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso presentato in data 25-2-2026, ex art. 282 CCI, nell'ambito del procedimento n. 24/24 da Cottica Adalberto (nato a Guastalla in data 8-4-1955 e residente a Porto Mantovano, via Isabella D'Este, 2; C.F.: CTTDBR55D08E235T) tramite il liquidatore avv. Giovanni Toffali;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che l'istante risiede in Comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- rilevato che il ricorrente ha evidenziato che: a) non è mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, né per altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa; b) non ha distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, né ha fatto ricorso abusivo al credito; c) non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura ed ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che il procedimento di liquidazione controllata, aperto con sentenza del 6-6-2024 a seguito di ricorso presentato in data 29-5-2024, è stato chiuso con decreto in data 15-1-2026, non impugnato;



- rilevato che il ricorso è stato comunicato dal liquidatore, come previsto espressamente ex art. 282/1 CCI, ai creditori ammessi al passivo;
- osservato che Deutsche Bank s.p.a. si è opposta alla concessione del beneficio in ragione del tempo intercorso essendo inferiore a due anni dall'apertura della liquidazione, chiedendo che la stessa prosegua al fine di verificare la esistenza di eventuali sopravvenienze attive;
- esaminata la relazione predisposta dal liquidatore avv. Giovanni Toffali il quale ha riferito che: 1) il debitore ha collaborato lealmente con il liquidatore giudiziale e con gli organi della procedura, ha fornito tutte le informazioni e i documenti richiesti, consentendo il corretto svolgimento delle attività di inventario e liquidazione, mentre non sono emerse condotte di dolo o colpa grave che abbiano ritardato o pregiudicato la procedura, non risultano condanne penali per delitti che ostino al riconoscimento del beneficio e il debitore ha mantenuto comportamento corretto e trasparente nei rapporti con i creditori e con il liquidatore; 2) la procedura ha comportato la vendita mediante procedure competitive dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, il pagamento delle spese prededucibili e delle competenze professionali autorizzate, la ripartizione delle somme ai creditori secondo il piano di riparto finale che ha permesso i pagamenti integrali delle spese di procedura e solo parziali dei creditori (in misura pari al 9,49%); 3) che sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 280 CCI e, pertanto, i presupposti per la concessione del beneficio della esdebitazione;
- lette le ulteriori deduzioni del liquidatore depositate in data 19-3-2026 che ha contestato la fondatezza delle osservazioni sollevate da Deutsche Bank s.p.a.;
- ritenuto che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 280 e 282 co. 2 CCI, alla stregua di quanto evidenziato nella relazione del liquidatore ed emerge dagli atti della procedura, escludendosi che il sovraindebitamento del debitore sia stato determinato con colpa grave, malafede o frode;
- ritenuto che non meritino accoglimento le deduzioni svolte dal predetto creditore in quanto
 - a) la procedura è stata dichiarata chiusa in data 15-1-2026 con decreto che non è stato impugnato sicché non sarebbe in ogni caso possibile disporre la prosecuzione e, in ogni caso,
 - b) poiché dal tenore dell'art. 282 CCI si desume che è consentita la chiusura della procedura anche prima del decorso dei tre anni ove non vi siano ulteriori attività da realizzare come avvenuto nel caso di specie in cui il coniuge del debitore ha anticipato il versamento delle somme (€ 14.400,00) che sarebbero state detratte dal suo assegno pensionistico anticipando in tal modo l'esecuzione del programma di liquidazione e consentendo l'immediato



soddisfacimento dei creditori, dovendosi inoltre rilevare, come evidenziato dal liquidatore, che l'esistenza di sopravvenienze attive non risulta fondata su nessun concreto elemento di riscontro;

- considerato che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite stante la natura della presente fase e non essendosi il creditore avvalso della difesa di difensore;

P.T.M.

- in accoglimento del ricorso, visto l'art. 282 CCI, così provvede:

- dichiara inesigibili nei confronti di **COTTICA ADALBERTO** (nato a Guastalla il 8-4-1955 e residente a Porto Mantovano, via Isabella D'Este, 2; C.F.: CTTDBR55D08E235T) i crediti non integralmente soddisfatti dei creditori che hanno partecipato al concorso nell'ambito della procedura di liquidazione controllata n. 24/24 del Tribunale di Mantova nonché i crediti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso, limitatamente alla parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado e fatte salve le eccezioni previste *ex lege*;

- nulla per le spese.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione, la iscrizione al registro delle imprese e la pubblicazione sul sito web del Tribunale, a norma dell'art. 282 CCI.

Dispone che il liquidatore provveda a comunicare il presente decreto ai creditori ammessi al passivo e al debitore, ai sensi dell'art. 282 u.c. CCI.

Mantova, 26 marzo 2026.

Il Presidente

dott. Mauro Pietro Bernardi

